

# BGer 5A 892/2018 vom 13. November 2018

Bundesgericht, 2018-11-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_5A\\_892\\_2018](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_892_2018)

FR: TF 5A 892/2018 du 13 novembre 2018

IT: TF 5A 892/2018 del 13 novembre 2018

## Regeste

calcolo del minimo esistenziale | Diritto delle esecuzioni e del fallimento

## Erwägungen

### E. 1

Nelle esecuzioni promosse contro A. \_\_\_\_\_ dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del Cantone Ticino, dal Comune di Lugano, dalla Cassa cantonale di compensazione AVS e da B. \_\_\_\_\_ SA, l'Ufficio di esecuzione di Lugano (UE) ha determinato che i redditi dell'escusso ammontano a fr. 4'276.30 (rendita AVS di fr. 2'350.-- e rendita della cassa pensione C. \_\_\_\_\_ di fr. 1'926.30) e che il suo minimo d'esistenza è pari a fr. 1'360.-- (minimo base, ridotto del 20 % per residenza all'estero). Dato che la rendita AVS è impignorabile ( art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF ), in data 1° marzo 2018 l'UE ha pignorato l'intera rendita erogata dalla cassa pensione. Con sentenza 5 ottobre 2018 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso introdotto da A. \_\_\_\_\_ avverso tale provvedimento dell'UE. Essa ha ricordato che le rendite d'invalidità o di vecchiaia versate al debitore dalla sua cassa pensione sono pignorabili nei limiti stabiliti dall' art. 93 LEF e ha accertato che nel caso concreto l'escusso risulta l'unico avente diritto della rendita pignorata. L'autorità di vigilanza ha poi ricalcolato la quota pignorabile di A. \_\_\_\_\_ - tenendo conto delle spese di sostentamento indispensabili il cui pagamento effettivo e regolare è stato dimostrato, nonché del reddito conseguito dalla moglie (fr. 1'392.--) - e ha fissato il minimo d'esistenza dell'escusso a fr. 2'078.--. Considerato che tale minimo vitale è già interamente coperto dalla rendita AVS, i Giudici cantonali hanno confermato il pignoramento della rendita versata dalla cassa pensione.

### E. 2

Con ricorso in materia civile 29 ottobre 2018 A. \_\_\_\_\_ ha impugnato la sentenza 5 ottobre 2018 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale giudizio e di riconoscerli " i redditi e le deduzioni indicati nei considerandi ". Non sono state chieste determinazioni.

### E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: il ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in

cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2). Il ricorrente lamenta la violazione degli art. 92 e 93 LEF , degli art. 9 e 29 Cost. e della convenzione del 9 marzo 1976 di doppia imposizione conclusa con l'Italia. Egli si limita tuttavia a ripresentare in modo generico gli argomenti già esaminati e respinti dai Giudici cantonali (a suo dire, la rendita erogata da C.\_\_\_\_\_ sarebbe impignorabile per la parte invalidità, la metà di tale rendita spetterebbe in realtà alla moglie, il salario di quest'ultima pari a fr. 1'392.-- non potrebbe "essere computato nei redditi in Svizzera" e le "spese necessarie documentate e pagate" ammonterebbero a fr. 3'307.25) senza misurarsi con le dettagliate motivazioni contenute nella contestata sentenza. L'impugnativa manifestamente non soddisfa le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.

#### **E. 4**

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF . Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. Losanna, 13 novembre 2018 In nome della II Corte di diritto civile del Tribunale federale svizzero La Giudice presidente: Escher La Cancelliera: Antonini

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.